



UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO SCUOLABUS

Approvato con deliberazione C.U. n. 20 del 27/07/2021

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO SCUOLABUS

Art. 1 - Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti dell'Unione di Comuni "Terre di Vini e Tartufi" al sistema scolastico pubblico e per consentire la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio provinciale e regionale secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio.
2. Il servizio di trasporto è effettuato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nei limiti determinati dalla capienza massima dei mezzi e dalle tempistiche necessarie all'effettuazione dei percorsi, a favore di tutti coloro che lo richiedono, previa accettazione delle condizioni che regolano il servizio, disposte dal presente regolamento.

Art. 2 - Corrispettivo del servizio

1. Il servizio viene erogato a seguito di corresponsione di un corrispettivo, deliberato annualmente dalla Giunta dell'Unione.
2. La Giunta dell'Unione potrà quantificare tariffe differenziate, a seconda del Comune interessato, in ragione della misura della distanza percorsa o in ragione della fascia di reddito della famiglia.
3. Eventuali esenzioni o riduzioni sulle tariffe sono disciplinate dall'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente), fatta salva la valutazione di singoli casi di fragilità socio- economica segnalati dai Servizi Sociali.
4. La quota a carico delle famiglie viene suddivisa in rate secondo quanto annualmente stabilito dalla Giunta dell'Unione in sede di approvazione del bilancio di previsione; l'ufficio servizi scolastici provvede a comunicare agli iscritti modalità e termini di pagamento.

Art. 3 - Utilizzatori del servizio

1. Possono fruire del servizio gli alunni residenti nei Comuni dell'Unione e specificatamente nei Comuni di Celle Enomondo, Revigliasco, San Damiano d'Asti e Tigliole, da e per le scuole primarie e secondarie di primo grado poste nel territorio ovvero scuole frequentate dagli alunni del territorio.
2. Possono altresì fruire del servizio alunni residenti in Comuni limitrofi, previ accordi tra l'Unione e il Comune di residenza.
3. Le famiglie interessate all'utilizzo del servizio devono provvedere annualmente alla registrazione del proprio figlio presso l'ufficio servizi scolastici, esclusivamente durante il periodo di apertura delle iscrizioni.
Eventuali richieste successive verranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
4. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico; l'eventuale rinuncia o richiesta di sospensione deve essere comunicata tempestivamente.
5. Il servizio di norma viene erogato solo nel caso in cui l'abitazione dell'alunno disti oltre 1 Km dall'Istituzione Scolastica di pertinenza.

6. Nel caso in cui il richiedente non sia in regola con i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti, la domanda di iscrizione verrà accolta esclusivamente previa regolarizzazione dei pagamenti in sospeso.

7. Se le richieste di iscrizione sono in numero superiore ai posti disponibili, valutata ogni misura organizzativa idonea ad accogliere tutte le istanze, in via residuale si provvede ad approvare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- a) bambini seguiti dai servizi sociali e bambini con disabilità e/o difficoltà di deambulazione (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 8);
- b) distanza della sede scolastica dalla residenza e pericolosità del tragitto;
- c) priorità nella presentazione dell'istanza.

8. L'Ente si adopera per offrire, ove richiesto, il servizio di trasporto con lo scuolabus anche ai minori con disabilità, laddove non vi siano impedimenti oggettivi legati alle condizioni del minore e a condizione che sia possibile garantire il servizio di accompagnamento.

Qualora ciò non fosse possibile, i singoli Comuni, compatibilmente con le risorse e i mezzi a disposizione, procederanno di volta in volta, ove richiesto, ad adottare soluzioni alternative, anche in collaborazione con i servizi sociali competenti.

Il servizio di trasporto per alunni diversamente abili, certificati a sensi della legge 104/1992, è gratuito.

Art. 4 - Percorsi ed orari

1. Il responsabile del servizio di ogni singolo Comune definisce annualmente, sulla base del numero degli iscritti e del luogo di residenza, il percorso dell'automezzo, le fermate e i relativi orari di prelievo.

2. Nella redazione del piano annuale dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- a) sicurezza degli utenti durante il tempo di attesa e di discesa dal mezzo;
- b) individuazione, ove possibile, di fermate ove si possano radunare più utenti, adeguatamente segnalate con paline stradali;
- c) minor intralcio possibile al traffico stradale;
- d) massimo contenimento della frammentazione dei tragitti, al fine di evitare un allungamento dei tempi di percorrenza, ridurre la permanenza degli utenti sullo scuolabus e assicurare il rispetto degli orari scolastici.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi sopra citati, l'Unione potrà concordare anche con Comuni limitrofi che il trasporto degli alunni da e per le sedi scolastiche possa avvenire non solo con scuolabus del proprio Comune di residenza, ma anche con mezzi di altri enti che percorrono il medesimo tracciato.

4. Il servizio di trasporto scolastico non si effettua durante l'intervallo della mensa nei confronti degli utenti che effettuano il rientro pomeridiano.

5. Il piano annuale potrà subire variazioni durante l'anno scolastico, ove si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti o per esigenze sopravvenute.

6. Gli utilizzatori del servizio saranno prelevati alle fermate stabilite, e riportati alle stesse, e gli autisti non sono autorizzati ad effettuare fermate non previste.

7. I genitori sono tenuti ad assicurare la puntualità degli utenti e di eventuali accompagnatori alla fermata al fine di non provocare attese e conseguenti ritardi sia al momento della salita sia al momento della discesa dal mezzo.

8. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che se ne assume tutte le responsabilità.

9. Nella domanda di iscrizione è previsto che i genitori si impegnino o a garantire che un familiare maggiorenne (o un adulto delegato) sia presente alla fermata dello scuolabus per accompagnare e per ritirare il proprio figlio o ad autorizzare l'autista a far scendere il minore alla fermata anche in assenza di un familiare/adulto delegato, assumendosi ogni responsabilità in merito e sollevando l'erogatore del servizio da ogni responsabilità civile e penale. L'eventuale autorizzazione di cui sopra deve essere fornita per iscritto tramite l'apposito modulo di iscrizione.

10. Qualora alla fermata prevista non sia presente un familiare maggiorenne (o un adulto delegato) che riceva il bambino ed in assenza dell'autorizzazione di cui al punto 8, il bambino sarà ricondotto presso la scuola di appartenenza, previo avviso al genitore di provvedere al ritiro; in caso di chiusura del plesso scolastico, il bambino verrà riaccompagnato al Comando di Polizia Municipale. In caso di recidiva, l'utente sarà sospeso dal servizio.

11. L'Amministrazione si riserva di negare o sospendere l'autorizzazione di cui al punto 8, qualora, anche eventualmente su segnalazione degli autisti, si rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino, anche in relazione all'età e all'autonomia dello stesso.

Art. 5 — Comportamento sull'automezzo

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. I trasportati devono tenere un comportamento corretto ed educato, non disturbare il conducente e non danneggiare il mezzo di trasporto. Durante il tragitto, i fruitori del servizio devono rimanere seduti al loro posto, non aprire i finestrini e non tenere comportamenti pericolosi per sé, per gli altri trasportati e per la circolazione stradale.

3. In caso di inosservanza di tali norme, l'autista è autorizzato a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e, conseguentemente, ad effettuare le dovute segnalazioni all'Ufficio Scolastico dell'Unione.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare periodici controlli tramite propri dipendenti. Si riserva, altresì, di organizzare, di concerto con le Istituzioni scolastiche, iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità ed il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

5. L'Amministrazione non è responsabile di danni ai trasportati derivanti da comportamenti non corretti degli stessi.

Art. 6 - Sospensione all' utilizzo del servizio

1. Nel caso di violazioni ripetute da parte dei trasportati degli obblighi comportamentali a bordo del mezzo, disposti dal precedente art. 5, si procederà ad un richiamo scritto alla famiglia.

2. Qualora i comportamenti scorretti perdurino, il responsabile del servizio provvede alla sospensione dall'utilizzo del servizio. La sospensione sarà disposta per un periodo determinato (da

uno a dieci giorni), in ragione della gravità del caso. Nei casi più gravi, o nel caso di reiterati comportamenti scorretti che abbiano comportato più di una sospensione, il responsabile del servizio potrà sospendere l'interessato dall'utilizzo del servizio di trasporto per un periodo più lungo, senza alcun rimborso del corrispettivo già versato. In ogni caso la sospensione temporanea o definitiva dal servizio dovrà essere preceduta dalla segnalazione alla famiglia del minore, con l'indicazione dettagliata delle motivazioni. Dell'avvenuta sospensione viene data notizia anche al Dirigente Scolastico.

3. Qualora il comportamento scorretto dei trasportati sia causa di danni, oltre alla sospensione di cui al precedente comma, sarà dovuto il risarcimento dei danni.

Art. 7 - Eventi di forza maggiore

1. In caso di forza maggiore - quali, a mero titolo esemplificativo, scioperi del personale addetto al servizio, entrate posticipate/uscite anticipate del personale docente per assemblee sindacali e scioperi, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali come abbondanti nevicate, frane ecc.... - l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio. Sarà cura dell'Amministrazione darne, per quanto possibile, tempestiva comunicazione agli utenti.

Art. 8 - Casi particolari

1. Relativamente a particolari situazioni, caratterizzate da difficoltà di transito, oggettive situazioni di pericolo lungo le strade, percorsi che comporterebbero la partenza con anticipo spropositato rispetto al normale orario di svolgimento, l'Amministrazione, al fine di preservare l'incolumità di tutti gli utenti e la regolarità del servizio, può prevedere che il servizio venga svolto con modalità differenti. Qualora non sia possibile assicurare il servizio, l'Amministrazione può prevedere l'erogazione di un contributo al nucleo in relazione alla distanza percorsa e ai giorni di effettiva presenza a scuola del minore.

Art. 9 - Autisti

1. Tenuto conto della particolare utenza servita e della rilevanza educativa del ruolo svolto, gli autisti degli scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità.

2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità degli utenti, sia durante il trasporto sia in corrispondenza delle fermate.

3. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche anche temporanee agli itinerari, alle fermate, agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio, così come prestabilito, fatti salvi casi di forza maggiore.

Art. 10 - Servizio volontario di accompagnamento su scuolabus

1. I singoli Comuni possono autonomamente attivare servizi di accompagnamento su scuolabus da parte di volontari che siano ritenuti idonei a svolgere un servizio che, per la particolare utenza servita, ha rilevanza educativa.

2. Il servizio di vigilanza dei volontari è finalizzato a favorire un comportamento corretto ed educato da parte degli utenti e a disincentivare da comportamenti di disturbo o pericolosi per sé e per gli altri.

Art. 11 - Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, gli scuolabus possono essere messi a disposizione per viaggi a scopo culturale, didattico, ricreativo, formativo regolarmente autorizzate dall'autorità scolastica. A tal fine, possono essere utilizzati anche dagli alunni delle scuole dell'infanzia del territorio dell'Unione, regolarmente accompagnati e nei limiti imposti dalle singole carte di circolazione dei mezzi.

2. La Dirigenza Scolastica è tenuta a trasmettere, con congruo anticipo, un calendario di richieste al fine di organizzare al meglio il servizio di trasporto con gli scuolabus, in modo da perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza anche ricorrendo all'utilizzo, quando possibile, dei mezzi di proprietà di altri Comuni appartenenti all'Unione.

3. Ogni Amministrazione Comunale stabilisce autonomamente la gratuità o meno del servizio.

4. È facoltà di ogni Amministrazione Comunale concedere l'utilizzo dello scuolabus per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli, nel rispetto del DM 31/01/1997 e della relativa Circolare Ministeriale n. 23/1997.

Art. 12 – Dati personali

1. L'Unione utilizzerà i dati personali degli utenti ai sensi del GDPR 679/2016 ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Alle famiglie, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 13 — Accettazione condizioni

1. Con la compilazione e sottoscrizione della richiesta del servizio, la famiglia si impegna a rispettare il presente regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

2. Eventuali affidamenti del servizio di trasporto scolastico a ditte esterne sono subordinati all'accettazione del presente Regolamento, per quanto di competenza.

2. Copia del presente regolamento verrà pubblicato sui siti web istituzionali e, ove richiesto, consegnato in copia al momento dell'iscrizione al servizio.
